


Ferrara, 10.12.2010

Area Dirigenza PROFESSIONALE, TECNICA e AMMINISTRATIVA

ACCORDO SINDACALE per la definizione della

RETRIBUZIONE di RISULTATO

- ANNO 2010 -



RICHIAMATI:

- il CCNL dell'Area Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa del 17.10.2008, parte normativa quadriennio 2006 - 2009 e parte economica 2006 - 2007;
- La Delibera di Giunta della R.E.R. n° 305 del 23.3.2009, contenente le Linee di Indirizzo Regionali in applicazione dell'art. 5 del CCNL 17.10.2008 sopra richiamato;
- l'Accordo Decentrato per l'Area della Dirigenza Tecnica, Amministrativa, Professionale sottoscritto in data 28.12.2009, per la definizione della Retribuzione di Risultato - ANNO 2009;
- il CCNL del personale della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa del 6.05.2010, II° biennio economico: art. 10 (Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale);

Parte 1^ OBIETTIVI PER L'ANNO 2010:

LE PARTI PRENDONO ATTO che:

- in sede di negoziazione del Budget 2010 la Direzione Aziendale ha formalizzato ed assegnato, ai Direttori di Macrostruttura e di Dipartimento, specifici obiettivi di risultato per l'anno 2010, che devono essere realizzati da parte del personale Dirigente dell'Area Negoziale di riferimento.
- tutti gli obiettivi sono costruiti con la finalità di perseguire strategie aziendali il più possibile condivise con tutto il personale Dirigente nel suo complesso e in tale ottica l'attribuzione delle quote economiche a titolo di retribuzione di risultato risponde alla suddivisione delle rispettive competenze interne ed a criteri che permettono di garantire la coerenza tra la destinazione delle risorse disponibili e gli obiettivi da raggiungere.
- le linee strategiche che orientano l'attribuzione degli obiettivi 2010 riguardano principalmente:
 - Integrazione interaziendale dei servizi generali amministrativi e tecnici dell'Azienda USL e dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara
 - Sviluppo del sistema informativo in linea con le indicazioni Regionali
 - Politiche di acquisto dei fattori produttivi integrate in ambito sub regionale
 - Contenimento della spesa relativa ai principali fattori produttivi, personale e beni e servizi
 - Razionalizzazione organizzativa delle risorse umane
 - Risparmio energetico
 - Razionalizzazione degli autoveicoli
 - Monitoraggio dei costi conformemente al budget fissato
- lo stato di realizzazione degli obiettivi è verificato annualmente dal Nucleo di Valutazione e quindi la valutazione negativa in ordine alla realizzazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti influisce sulla corresponsione del saldo della retribuzione di risultato.

Parte 2^: FINANZIAMENTO DEI FONDI E RIPARTIZIONE DELLE QUOTE ECONOMICHE:

PRESO ATTO della consistenza del Fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale, che in base ai conteggi agli atti ammonta, per l'ANNO 2010, a **€ 222.974,20** in via provvisoria nelle more della sottoscrizione del nuovo C.C.N.L. per il periodo di riferimento;

RILEVATO che risultano residui non spesi dei Fondi di Finanziamento relativi all'anno 2009, per complessivi **€ 38.336,21**, che possono essere portati ad incremento del Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale per l'anno 2010;

Tutto ciò premesso

LE PARTI CONCORDANO:

- 1) di incrementare di € **38.336,21** il Fondo iniziale 2010 per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale, determinato in via, talché il **Fondo spendibile per l'anno 2010** risulta essere di € **261.310,41**;
- 2) di confermare l'erogazione della **quota individuale** in due fasce al personale dirigente a tempo indeterminato, con il seguente importo annuo lordo:
Dirigenti 1^ fascia: € 5.424,00 - Dirigenti 2^ fascia: € 8.044,00;
- 3) di stabilire che l'**acconto** viene erogato mensilmente a tale personale dirigente nella misura del 50% dell'intera quota individuale spettante;
- 4) di prevedere che, ai **nuovi dirigenti assunti a tempo indeterminato**, la quota individuale spettante di cui ai punti precedenti venga erogata dopo un anno dalla relativa assunzione a tempo indeterminato;
- 5) di dare atto che, per le **decurtazioni in caso di assenza**, oltre che applicarsi le trattenute dell'art. 71 comma 1 della D.L. 112/08, convertito nella Legge n° 133 del 6 agosto 2008:
 - si opera la trattenuta in caso di **assenza per malattia e infortunio sul lavoro**, dopo il 60° giorno di assenza nell'anno, per il periodo di assenza corrispondente, fatto salvo che il dirigente assente durante un intero semestre non ha diritto ad alcuna quota incentivante per lo stesso periodo;
 - in caso di **assenza per gravidanza e puerperio**, è corrisposta la quota individuale mensile corrispondente al periodo di astensione obbligatoria di complessivi 5 mesi;
- 6) di prevedere che il **saldo** relativo alla quota individuale percepita in acconto a titolo di retribuzione di risultato per l'anno 2010, avvenga di massima entro il mese di maggio 2011;
- 7) di riservarsi l'eventuale **revisione** dei contenuti economici del presente Accordo, dopo l'eventuale formale sottoscrizione del nuovo C.C.N.L. per il periodo di riferimento.

Il presente Accordo ha validità a decorrere dal 01/01/2010.

Ferrara, 10.12.2010

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO:

Per la DIREZIONE AZIENDALE:

LE OO.SS. AREA DIRIGENZA P.T.A.: